

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA ESU DI PADOVA E LA MENTE COMUNE A.P.S. PER LA REALIZZAZIONE DI SINERGIE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DEGLI OSPITI DELLE RESIDENZE

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, in seguito denominata ESU di Padova, con sede legale in Padova, via San Francesco 122, C.F. 00815750286, rappresentata dal Direttore Dott. Stefano FERRARESE;

e

l'Associazione La Mente Comune A.P.S., in seguito denominata LMC, Ente del Terzo Settore con forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, iscritta al n. 3030 nel Registro delle Associazioni del Comune di Padova, con sede a Padova, via C. Moro n.4, C.F. 92219140289, rappresentata dal Presidente Cristina BORDIGNON,

premesso che

- l'ESU di Padova, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della Legge Regionale n. 8/1998, persegue l'attuazione del diritto allo studio universitario la quale sia realizza anche attraverso i seguenti interventi:
 - l'istituzione e gestione di strutture abitative;
 - l'agevolazione della mobilità degli studenti;
 - nonché ogni altra forma di intervento utile ad attuare il diritto allo studio universitario;
- L'Associazione LMC esercita svariate attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tra cui:
 - favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita civile, sociale, culturale, politica ed economica;
 - migliorare l'ambiente urbano, anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse presenti nel contesto locale;
 - diffondere un approccio ecosostenibile nella valorizzazione e tutela dell'ambiente e dell'uomo come parte di esso;
- Visto il Pums - Piano urbano della mobilità sostenibile della Conferenza Metropolitana di Padova (Co.Me.Pa.) il quale intende promuovere una visione condivisa delle politiche di mobilità sostenibile a livello intercomunale, per costruire un insieme di indicazioni che coinvolgano, in modo chiaro ed efficiente, le amministrazioni che sono coinvolte nella definizione e nell'implementazione delle misure da applicare, il quale annovera tra i suoi macro obiettivi:
 - l'efficacia ed efficienza del sistema della mobilità;
 - la sostenibilità energetica e ambientale;
 - la sicurezza della mobilità stradale;
 - la sostenibilità socio economica;
- ESU di Padova e LMC intendono instaurare un rapporto di reciproca collaborazione, per realizzare iniziative congiunte rivolte agli studenti ospiti delle Residenze gestite da ESU di Padova, nonché favorire raccordi e sinergie nell'ottica del miglioramento della mobilità sostenibile degli studenti;

Tutto ciò premesso e considerato, si concorda quanto segue:

ART. 1

Oggetto dell'accordo

Con la sottoscrizione del presente protocollo ESU di Padova e LMC, di seguito denominate "Parti", intendono instaurare un rapporto di collaborazione e si impegnano ad operare congiuntamente per il perseguimento delle finalità sotto indicate:

1. Promuovere la cultura della mobilità sostenibile in particolare legata all'utilizzo consapevole dei mezzi di trasporto, alla conoscenza del loro impatto ambientale, privilegiando l'utilizzo di mezzi ad impatto zero in particolare modo delle biciclette;
2. Favorire le attività formative e laboratoriali finalizzate ad assicurare l'utilizzo della bicicletta in modo responsabile e sicuro nell'ambito della mobilità quotidiana all'interno del territorio urbano della città di Padova;

ART. 2

Ruolo delle parti

Per il perseguimento di dette finalità:

- ESU di Padova mette a disposizione le proprie competenze specifiche, le proprie risorse umane, strumentali e di know how;
- ESU di Padova inoltre fornire, nel rispetto delle norme statali e regionali nonché dei regolamenti interni di ESU, anche relativi alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19, degli spazi per lo svolgimento di attività laboratoriali dell'associazione LMC e per lo stoccaggio dei materiali necessari alle attività stesse;
- LMC, a sua volta, metterà a disposizione le proprie competenze e risorse per avviare in sinergia con ESU attività specifiche nell'ambito delle finalità suesposte che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, possono riassumersi nelle seguenti:
 - svolgere un'attività di promozione dell'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano sostenibile;
 - svolgere delle attività laboratoriali volte ad assicurare l'utilizzo della bicicletta in modo responsabile e sicuro da parte degli ospiti dell'ESU di Padova;
 - favorire il riuso e riciclo di biciclette abbandonate presso le strutture gestite dall'ESU di Padova;
 - nonché promuovere la partecipazione degli studenti ospiti dell'ESU di Padova ad eventi e/o iniziative che saranno concordate successivamente tra le Parti.

ART. 3

Natura del rapporto

Le Parti si danno reciproco atto che con il presente accordo non s'intende costituire alcuna esclusiva di rapporto, rimanendo libere di sottoscrivere e stringere con terzi accordi analoghi.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo non dà diritto ad alcun compenso né a rimborso spese.

ART. 4

Durata

Il presente protocollo ha efficacia per le Parti dal momento della stipula ed ha una durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Ogni eventuale rinnovo deve essere concordato per iscritto dalle Parti.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualsiasi momento dal presente accordo previa comunicazione scritta da inviarsi mediante PEC o lettera raccomandata R/R con almeno tre mesi di anticipo.

ART. 5

Risorse finanziarie

Il presente protocollo non comporta oneri di spesa per le singole parti e gli eventuali costi per le iniziative graveranno su specifici progetti congiunti che verranno disciplinati con apposite convenzioni.

ART. 6

Privacy

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno in possesso per la realizzazione degli obiettivi previsti dal presente protocollo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR "General Data Protection Regulation"), dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 7

Controversie

Eventuali controversie tra le parti, relative al presente protocollo o alle specifiche convenzioni attuative, saranno risolte in via amichevole, ovvero saranno demandate all'Autorità competente.

ART. 8

Oneri fiscali

Il presente protocollo d'intesa è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi di quanto previsto dal DPR 642/1972 ed è a carico delle parti in eguale misura. Il presente protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 Tariffa Parte Seconda al DPR 26.04.1986 n. 131.

Padova, lì

Letto, approvato e sottoscritto

Per Associazione La Mente Comune
Cristina BORDIGNON
(Presidente)

Per ESU di Padova
Dott. Stefano FERRARESE
(Direttore)